

Codice A1816A

D.D. 17 aprile 2018, n. 1075

**LR n. 45/1989. Autorizzazione del Progetto di infrastrutturazione alpeggi con Lavori di Adeguamento e potenziamento dell'acquedotto rurale nelle localita' Arpiol, Tivoli, Tirolo, San Giacomo, nei Comuni di Oncino e Crissolo (CN). Richiedente: Comune di Oncino.**

In data 27/02/2018, prot. n° 9683, è stata presentata istanza dal Comune di Oncino tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 sull'intervento di infrastrutturazione alpeggi con Lavori di Adeguamento e potenziamento dell'acquedotto rurale nelle località Arpiol, Tivoli, Tirolo, San Giacomo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 2.100 m<sup>2</sup>, tutti in vincolo idrogeologico, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 800 m<sup>3</sup>, tutti in vincolo idrogeologico, nei Comuni di Oncino e Crissolo (CN). Relativamente a tale istanza, la superficie in oggetto non risulta boscata.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Progetto definitivo;
- Relazione geologica-geotecnica;
- Valutazione d'incidenza;
- Cartografia.

In sintesi, come da verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, datato 16/04/2018, redatto dai funzionari incaricati, Ing. Gianluca Comba e Dott. Geol. Antonio Pagliero, si evince che l'intervento ammissibile consiste in:

Lavori di Adeguamento e potenziamento dell'acquedotto rurale nelle località Arpiol, Tivoli, Tirolo, San Giacomo, nei Comuni di Oncino e Crissolo. Tale intervento comporta la trasformazione/modificazione di 2.100 m<sup>2</sup> di superficie in vincolo idrogeologico, tutti non boscati.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 227/2001 e 19 della LR n° 4/2009;

*determina*

- di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Comune di Oncino, a realizzare l'intervento in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 2.100 m<sup>2</sup>, tutti in vincolo idrogeologico, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 800 m<sup>3</sup>, tutti in vincolo idrogeologico, nei Comuni di Oncino e Crissolo (CN), nelle località Arpiol, Tivoli, Tirolo, San Giacomo, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Crissolo, foglio 8, particelle nn. 29, 92, foglio 22, particelle nn. 1, 5, e iscritti al N.C.T. del Comune di Oncino, foglio 5, particella n. 4 e foglio 11, particella n. 64, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 14/01/2008 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le eventuali canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
4. eventuali fenomeni d'instabilità, causati in corso d'opera, devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
5. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
7. è vietato eliminare terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco, qualora presenti, se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
8. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione

amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n° 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito, in difformità al progetto licenziato, e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi riscontrate in fase di istruttoria in sanatoria;

11. l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
12. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo nonché al competente Comando Stazione, dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI